



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea Triennale in Economia e Commercio

**IL RAPPORTO TRA IL REVISORE LEGALE
E GLI ORGANI SOCIALI: PROFILI
GIURIDICI ED ECONOMICO-AZIENDALI**

**THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE
STATUTORY AUDITOR AND THE
CORPORATE BODIES: LEGAL AND
ECONOMIC-COMPANY PROFILES**

Relatore:
Prof. Giuliani Marco

Rapporto finale di:
Cognigni Federica

Anno Accademico 2019/2020

Sommario

Introduzione	3
Capitolo 1: La revisione legale	5
1.1 - L'attività di revisione	5
1.2 - L'evoluzione della normativa sulla revisione.....	9
1.3 – La collocazione del revisore nel sistema dei controlli societari	13
Capitolo 2: Il rapporto tra il revisore e la direzione aziendale.....	16
2.1 – ISA 260	16
2.2 – ISA 265	23
Capitolo 3: Il revisore e il collegio sindacale	26
3.1 – L'attività di revisione affidata al collegio.....	26
3.2 – I flussi informativi tra il collegio sindacale e il revisore legale.....	30
Conclusioni	34
Bibliografia	36
Sitografia.....	36
Ringraziamenti.....	37

INTRODUZIONE

La mia trattazione nasce dalla crescente importanza che la revisione legale dei conti ha assunto nel corso del tempo all'interno di sistema economico sempre più globalizzato in cui le notizie influenzano la percezione e la fiducia nei confronti di una società e fanno sì che quest'ultima o continui a svilupparsi, ampliando il proprio mercato e compagine sociale, o sia destinata al fallimento.

Ad oggi risulta essere di primaria importanza, soprattutto per le aziende quotate, ma non solo, sottoporre il bilancio al giudizio di professionisti indipendenti e *professionalmente scettici* quali i revisori o le società di revisione. Questo aspetto è primario non solo per le singole aziende ma, anche per gli investitori dato che attraverso la relazione di revisione possono indirizzare i loro capitali nei confronti di quelle imprese che godono di buona salute dal punto di vista patrimoniale, finanziario e reddituale e che nel tempo sono state in grado di costruire un ambiente favorevole all'ingresso di nuovi soci.

Non sempre, però, l'attività posta in essere da questi soggetti è stata svolta secondo i principi etici e professionali indicati dalla disciplina, infatti, gli scandali finanziari come quelli della Lehman Brother e, nel contesto italiano, il caso della Parmalat o Cirio, hanno portato alla luce una certa "fragilità" dei sistemi di controllo interni e la complicità dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

Lo scopo di questa trattazione sarà perciò quello di descrivere l'attività che viene svolta dal revisore legale secondo i principi di revisione dettati dagli ISA e in particolar modo capire quali siano i collegamenti che si instaurano all'interno dell'organizzazione sociale quando tale soggetto si avvia a svolgere l'attività.

Il percorso da me seguito si articolerà in tre capitoli: il primo affronta la materia della revisione legale al fine di avere una visione generale della stessa, approfondendo l'evoluzione della normativa e la posizione del revisore nei diversi sistemi di controllo; nel secondo si andrà a delineare i rapporti che intercorrono tra il revisore legale e la direzione aziendale, in particolar modo, con i *responsabili dell'attività di governance*; infine, nel terzo capitolo verrà descritto il rapporto con l'organo preposto al controllo interno, ossia il collegio sindacale.

CAPITOLO 1: LA REVISIONE LEGALE

1.1 - L'ATTIVITÀ DI REVISIONE

La revisione legale dei conti viene definita dal decreto legislativo 39/2010, considerato a tutti gli effetti un vero e proprio Testo Unico della revisione legale, come *“la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui si effettuata in un altro Stato membro dell’Unione europea, alle disposizione di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigente in tale Stato membro¹”*.

Tale attività può essere sintetizzata come il complesso dei processi di controllo amministrativo, contabile e gestionale che tende a consentire verifiche e controlli sul funzionamento del complesso aziendale² posto in essere o dal revisione, ossia *“una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile³ e dalle disposizione del presente decreto e iscritta nel Registro”* oppure da una società di revisione legale, ossia una società che eroga esclusivamente il servizio di revisione. La finalità ultima è quella di accertare se l’oggetto esaminato, come le persone, le informazioni e le operazioni di gestione, sia conforme a

¹ Art. 1 lettera m) del decreto legislativo 39/2010.

² Dal materiale didattico del corso di “Revisione Aziendale” del professor Giuliani M.

³ L’articolo 2409-*bis* prevede, per tutte le società per azioni e a prescindere dal sistema di governance adottato, che la revisione legale sia esercitata da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito Registro.

determinati modelli di riferimento. La funzione revisionale infatti può essere articolata in livelli e svolta da organi diversi, dando luogo ad una classificazione in base al grado di approfondimento dell'indagine⁴: l'ispettorato amministrativo, se ha per oggetto di revisione le persone; il revisore contabile, se ha per oggetto le informazioni di natura contabile; oppure il revisore gestionale, se l'oggetto esaminato sono le operazioni di gestione.

La revisione subisce una ulteriore distinzione in base ai soggetti che la pongono in essere, infatti, può essere classificata in interna ed esterna. La prima tipologia è una funzione tipica soprattutto delle aziende di medio-grandi dimensioni ed è realizzata da organi facenti parte dell'impresa, in particolar modo del sistema di controllo interno⁵ (SCI). Questa è un'attività indipendente che consiste in una funzione direzionale di accertamento che si realizza attraverso la misurazione e la valutazione dell'efficacia del sistema dei controlli adottati. La seconda, invece, è svolta da professionisti e/o società di revisioni indipendenti esterni all'impresa ed è finalizzata principalmente a dare credibilità alle informazioni dirette verso l'esterno, infatti, il suo obiettivo è quello di verificare la correttezza dei risultati contabili e la concordanza con i documenti originali.

⁴ MARCHI L. “*Revisione aziendale e sistemi di controllo interni*”, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

⁵ Insieme dei mezzi (persone, procedure e risorse) che hanno lo scopo di monitorare l'attività aziendale, sia a preventivo che a consuntivo per individuare i rischi che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi aziendali al fine di contribuire a condurre l'impresa nell'assunzione di decisioni consapevoli.

Entrambe, effettuano le loro verifiche e controlli sul bilancio seguendo delle norme etico-professionali, chiamate *principi di revisione* (ISA⁶), le quali rappresentano un supporto tecnico all'attività di revisione che si conclude con la formulazione di un giudizio sull'attendibilità dei dati inseriti nel bilancio e alla conformità di questi rispetto le norme che ne disciplinano la sua redazione. Nonostante la loro presenza, la revisione legale non è infallibile, infatti, il revisore non ha la certezza che il suo giudizio espresso nella relazione di revisione sia corretto, ma, come afferma l'ISA 200, può avere solo *“una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi⁷, siano essi dovuti a frodi, a comportamenti o a eventi non intenzionali”*. Questa situazione viene indicata con il nome di rischio di revisione (o *audit risk*) che consiste nella possibilità di esprimere un giudizio positivo su un bilancio che contiene errori significativi, oppure esprime un giudizio negativo su un bilancio che non presenta alcun errore significativo.

L'intero processo di revisione dev'essere impostato in modo tale da ridurre il rischio di revisione “residuo” ad un livello accettabile, poiché non è possibile eliminare l'eventualità di esprimere un giudizio non corretto. A tal fine, l'attività di controllo del bilancio dev'essere orientata al rischio, ossia focalizzata sulle aree

⁶ *International Standards on Auditing*, in ambito internazionale vengono stilati dall'IFAC e vengono indicati come strumenti per lo sviluppo e il miglioramento della professione contabile. Una volta recepiti dalla CONSOB e dall'ODCEC, tradotti e adatti alle esigenze italiana, diventano ISA Italia, ossia principi indicati come una guida necessaria per definire chi deve svolgere e come dev'essere svolta la revisione di bilancio.

⁷ Si ha un errore significativo quando esso altera le decisioni degli stakeholder e quindi quando altera la loro percezione sulla struttura, sulla situazione economica/finanziaria/patrimoniale dell'azienda.

critiche di bilancio e preceduta da una corretta pianificazione⁸. Tale rischio è determinato dal prodotto di 3 componenti: il rischio intrinseco (o *inherent risk*) è una componente imm modificabile e indipendente della revisione che rappresenta la probabilità che un saldo sia inesatto e quindi generi errori significativi; il rischio di controllo (o *control risk*) legato alla possibilità che il sistema di controllo interno non sia in grado di prevenire, individuare e correggere tempestivamente errori significativi; l'ultimo componente è il rischio di individuazione (o *detection risk*) che è legato all'eventualità che il revisore non riesca ad identificare eventuali errori significativi. Il sistema dei controlli che il revisore pone in essere può essere spiegato attraverso la seguente matrice:

9

		Valutazione rischio di controllo		
		Alto	Medio	Basso
Valutazione del rischio intrinseco	Alto	Molto basso	Basso	Medio
	Medio	Basso	Medio	Alto
	Basso	Medio	Alto	Molto alto

Rischio di individuazione

Tab. I

Se si ha un rischio di controllo basso, cioè un sistema di controllo efficace, ed un rischio intrinseco basso, il rischio di individuazione sarà molto alto, cioè i controlli possono essere pochi dato che il revisore ha una capacità di individuazione molto elevata; viceversa, se si ha un rischio intrinseco e di controllo alto, ossia una situazione caratterizzata da turbolenze contabili e un sistema di controllo che non

⁸ BAVA F. "Revisione del bilancio: dalla pianificazione alla revisione delle voci del bilancio con gli Isa Italia", 2016, Giuffrè.

⁹ Dal materiale didattico del corso di "Revisione Aziendale" del professor Giuliani M.

funziona, il rischio di individuazione sarà molto basso, perciò il revisore dovrà fare molti più controlli.

1.2 - L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA REVISIONE

Nel corso degli anni, si sono succedute una serie di norme che hanno reso la materia molto frammentata. Nasce nel 1939, seppur su base volontaria, con la legge 1966 che determinava i requisiti minimi professionali per svolgere l'attività di revisione. Per contro, si trattava di una disposizione che non conteneva regole specifiche né sotto il profilo della concreta esplicazione delle funzioni, né in tema di d'indipendenza e responsabilità. Perciò, restava una facoltà delle aziende richiedere un servizio di consulenza esterna al fine di migliorare la propria struttura contabile e amministrativa. La professione del revisore contabile viene avviata in Italia negli anni '50, su spinta delle società estere che richiedevano un controllo adeguato dei bilanci delle loro controllate nel territorio italiano¹⁰.

Negli anni '70, con l'introduzione della legge 216/74, viene imposta in Italia l'obbligatorietà della revisione legale alle sole società quotate al fine di godere di una maggiore credibilità sui mercati mobiliari internazionali. La "*miniriforma delle S.p.a*" del 1974 è considerata da molti come un punto di svolta per i successivi sviluppi, infatti, con tale legge è istituita, con sede a Roma, la Commissione

¹⁰ Dall'articolo di LeggiOggi.it di Paola D'Angelo del 20 luglio 2015.

*nazionale per le società e la borsa*¹¹, nota come CONSOB, alla quale era demandato un potere di ispezione e controllo. In attuazione dell'articolo 2 della legge 216/74, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle S.p.a. quotate in borsa, fu emanato il D.P.R. 136 del 1975 che attribuiva tali funzioni ad una società di revisione designata dall'assemblea dei soci fra le società di revisione iscritte in un albo speciale, tenuto dalla CONSOB, in modo da assicurare l'idoneità tecnica e la loro indipendenza¹². Parallelamente, a partire dal 1977 il CNDCEC cominciò a dare una formulazione più omogenea allo svolgimento della professione attraverso lo sviluppo dei principi di revisione con l'obiettivo di fornire un preciso e attendibile riferimento tecnico ai revisori.

Negli anni '80 si è assistito ad un'accelerazione del processo di revisione in quanto si assistette ad una notevole crescita delle dimensioni delle aziende e gli stakeholder avevano un crescente bisogno di controlli delle imprese.

Negli anni '90, il più grande cambiamento in tema di revisione è intervenuto con D.lgs. 88 del 1992 che, per la prima volta, ha istituito l'albo dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia e ha consentito di svolgere l'attività di revisione anche alle persone fisiche. Un ulteriore passo avanti fu fatto con la c.d. *Legge Draghi* del 1998 che ha ridefinito le funzioni attribuite alle società di

¹¹ Articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 rubricata come «Conversione in legge, con modificazione, del d.l. 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari».

¹² Articolo 2 della legge 7 giugno 1974, n. 216.

revisione/revisore ed al collegio sindacale, di cui si parlerà nel terzo capitolo. L'aspetto fondamentale è stato quello di attribuire integralmente alle società di revisione/revisore il compito di effettuare i controlli contabili per accertare la regolarità della rilevazione e tenuta delle scritture contabili. In questo modo l'espressione *giudizio di bilancio* va a sostituire la precedente *certificazione di bilancio* che aveva portato a ritenere che la relazione rilasciata potesse costituire un'attestazione di certezza legale del bilancio.

L'evoluzione della revisione continua nel nuovo millennio con la riforma del diritto societario (D.lgs. 6/2003 "*Riforma Vietti*") che ha esteso l'obbligo del controllo contabile alla maggior parte delle società di capitali, in particolare alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative.

A livello europeo, la direttiva 2006/43/CE ha imposto una radicale modifica della normativa italiana. Inizialmente è stata considerata come una risposta della comunità europea agli scandali finanziari, come il caso Enron e Parmalat, che avevano messo in luce le carenze della revisione contabile a livello internazionale.

A causa di ciò l'Unione Europea si è dovuta attivare per ridefinire le regole applicabili ai revisori e alle loro attività. Perciò, il fine del legislatore europeo è stato quello di unificare la normativa su tutto il territorio UE, definire il profilo professionale del revisore e, infine, garantire trasparenza, indipendenza e tutela del

mercato¹³. La direttiva è stata recepita dal nostro ordinamento con il D.lgs. 39/2010 con cui sono state eliminate le duplicazioni di norme presenti sul Codice civile e sul Testo Unico della Finanza. Il decreto 39 non solo ha sostituito la definizione di «revisione contabile» con quella di «revisione legale», ma ha abrogato i quattro articoli del Codice civile¹⁴ dedicati alla materia, risparmiando gli artt. 2409-*bis*, 2409-*septies* e il 2477. Perciò, la divisione delle norme sul controllo contabile precedentemente contenuta tra TUF e il Codice civile è ora contenuta in un'unica fonte normativa.

Una novità apportata dal decreto è contenuta nell'articolo 11 affermando che *la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea*, ossia i principi ISA. Nel contesto italiano tali principi sono stati adottati solo nel 2014 con la determina della Ragioneria generale dello Stato, in collaborazioni con le associazioni e ordini professionali¹⁵, diventando così ISA Italia. Un'altra novità è stata l'eliminazione del registro dei revisori tenuto dal Ministero della Giustizia e dell'albo speciale della CONSOB, che confluiscono nel Registro dei Revisori e delle Società di Revisione tenuto dal M.E.F.

Lo sviluppo della materia è proseguito nel 2016 con il D.lgs. 135 che ha curato con maggior dettaglio l'attività della revisione legale puntando molto sulla preparazione

¹³ Dal materiale didattico messo a disposizione dalla Studio Favaron sul sito <http://www.studiofavaron.it/>

¹⁴ Artt. 2409-*ter*, 2409-*quater*, 2409-*quinquies* e 2409-*sexies*.

¹⁵ Assirevi, CNDCEC, INRL e CONSOB

dei soggetti attraverso il tirocinio e la formazione continua, l'introduzione dei principi etici come la deontologia e lo scetticismo professionale ed infine il controllo della qualità di tutti coloro che prestano l'attività di revisione legale dei conti, inclusi i componenti del collegio sindacale.

1.3 – LA COLLOCAZIONE DEL REVISORE NEL SISTEMA DEI CONTROLLI SOCIETARI

A seguito della riforma del diritto societario, a decorrere dal 1° gennaio 2004 le società hanno potuto utilizzare dei sistemi di amministrazione e di controllo diversi da quello definito "classico". Tale sistema si caratterizza per la distinzione tra un organo di gestione, ossia il consiglio di amministrazione, e un organo di controllo che s'identifica nel collegio sindacale. A questo si affiancano due nuovi sistemi: quello dualistico, strutturato sul consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione, e quello monistico che prevede un consiglio di amministrazione e un comitato interno per il controllo sulla gestione. Nel nuovo diritto societario, si prevede la netta separazione del controllo contabile, che viene sottratto al collegio sindacale¹⁶ ed attribuito ad un revisore o società di revisione, dal controllo sulla gestione attribuito ai citati organi.

¹⁶ Sottratto al consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico e al comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico.

Il sistema dei controlli societari prevede, quindi, la presenza di numerosi soggetti che intervengono con funzioni e responsabilità diverse. In particolare, tra i molti soggetti bisogna capire la collocazione del revisore rispetto a tali organi. Per raggiungere questo scopo è necessario analizzare un ipotetico organigramma aziendale, come quello in figura:

17




Fig. 1

Dall'immagine risulta l'esternalità del revisore e/o società di revisione che si deve apprezzare per il fatto che tali soggetti non vengono in alcun modo coinvolti nel processo decisionale dell'ente. L'indipendenza e l'esternalità risultano ulteriormente confermati dal fatto che tali soggetti intervengono solo in un momento successivo rispetto agli altri soggetti. Infatti, dal punto di vista operativo,

¹⁷ ODCEC MILANO, "I rapporti tra organi di *governance* e revisore/società di revisione", disponibile sul sito <https://www.odcec.mi.it/Ordine/Iscritti/Formazione/materiale-convegni/materiale-convegni-2013>

il soggetto responsabile della revisione esprime il suo giudizio su un bilancio che è stato già approvato dal consiglio di amministrazione e in cui sono rappresentate attività di gestione concluse. All'opposto, invece, opera il collegio sindacale che, secondo l'articolo 2405¹⁸ c.c., partecipa alle riunioni del consiglio potendo così intervenire sulle scelte degli amministratori prima che queste siano eseguite.

L'importanza dell'indipendenza viene ribadita anche dalla CONSOB dato che se la società di revisione o il revisore diventasse un organo attivo nel processo decisionale, perderebbe il requisito delle terzietà rispetto al soggetto controllato¹⁹.

I rapporti che intercorrono all'interno dell'ente revisionato sono diversi e complessi e questo crea aree di sovrapposizione se non addirittura di duplicazione. La complessità è causata soprattutto dalla normativa giuridica che ha creato degli organi come l'organo di vigilanza che affianca e si sovrappone alle funzioni di controllo già esistenti. In tutta questa complessità di rapporti non rientrano però quelli che tra l'ente revisionato e il soggetto revisore che risulta completamente estraneo alla *governance* aziendale e con cui non si viene a creare nessuna sovrapposizione con gli altri soggetti che operano all'interno (Fig. 2).

¹⁸ *I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.*

¹⁹ Monografia di Mario Boella "L'attività di revisione esterna e il rapporto con gli organi interni" contenuta nel libro "I controlli societari", BIANCHINI M. e DI NOIA C., EGEA, 2010.

20




Fig. 2

CAPITOLO 2: IL RAPPORTO TRA IL REVISORE E LA DIREZIONE AZIENDALE

2.1 – ISA 260

Questo principio di revisione tratta della responsabilità del revisore in relazione alla comunicazione con i responsabili delle attività di governance nella revisione contabile del bilancio (Fig.3). In effetti, una efficiente comunicazione reciproca è importante in quanto assiste il revisore e i responsabili delle attività di governance nell'acquisizione di informazioni, nella comprensione di aspetti relativi al contesto

²⁰ ODCEC MILANO, "I rapporti tra organi di *governance* e revisore/società di revisione", disponibile sul sito <https://www.odcec.mi.it/Ordine/Iscritti/Formazione/materiale-convegni/materiale-convegni-2013>

della revisione e nello sviluppo di un rapporto di collaborazione costruttivo che si sviluppa nel rispetto dell'obiettività e dell'indipendenza del revisore²¹.

22




Fig.3

Prima di procedere con la definizione del processo di comunicazione, bisogna capire chi sono i *responsabili delle attività di governance*, ossia la persona o le persone responsabili della supervisione della direzione strategica dell'impresa e degli obblighi di rendicontazione dell'impresa. Il revisore dev'essere in grado di identificare tali soggetti all'interno della struttura aziendale e nel decidere con chi comunicare è rilevante la comprensione da parte del revisore della struttura di *governance* dell'impresa e dei processi che pone in essere²³. Le strutture variano in base all'ordinamento giuridico, all'impresa, alla dimensione e alle caratteristiche dell'assetto proprietario. Nell'ordinamento italiano, le funzioni di gestione e di

²¹ ISA 260, paragrafo 4 a), b)

²² ODCEC MILANO, "Caratteristiche e definizioni del sistema di controllo interno", disponibile sul sito <https://www.odcec.mi.it/>.

²³ ODCEC ROMA, presentazione del 4 dicembre 2018 della dottoressa De Romanis G. "Rapporti tra il collegio sindacale e il revisore".

supervisione possono essere attribuite a organi aziendali distinti quali il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nel cosiddetto sistema tradizionale, oppure al consiglio di sorveglianza ed il consiglio di gestione, nel sistema dualistico. A causa di queste diversità, in alcuni casi, la persona appropriata con cui comunicare può o possono non essere chiaramente identificate. In queste circostanze, il revisore può avere la necessità di discutere e concordare con chi gli ha conferito l'incarico la persona più pertinente con cui comunicare. In alcuni casi però può capitare che tutti i responsabili siano coinvolti nella gestione dell'impresa come, ad esempio, nel caso di una piccola impresa gestita da un unico proprietario. In questa circostanza se il revisore comunica gli aspetti previsti dal principio a una o più persone con responsabilità di direzione e di governance, questi non devono essere nuovamente comunicati alle stesse persone in qualità di responsabili delle attività di governance. Tuttavia, il revisore dev'essere certo che la comunicazione resa alla direzione²⁴ informi adeguatamente tutti quei soggetti con cui avrebbe altrimenti comunicato.

Una volta spiegato quali sono i soggetti con cui il revisore entra in contatto, è necessario soffermarsi sugli aspetti che quest'ultimo deve comunicare. Secondo il principio, gli aspetti da comunicare ai responsabili delle attività di governance sono:

²⁴ Secondo l'ISA 260, la direzione differisce dai responsabili delle attività di governance per il fatto che quest'ultima viene rappresentata dalla persona (o persone) che ha la responsabilità per la gestione dell'attività d'impresa. Per alcune imprese, infatti, essa comprende alcuni o tutti i responsabili delle attività di governance come, ad esempio, un proprietario-amministratore.

- le responsabilità del revisore nell'ambito della revisione contabile del bilancio, incluso il fatto che è responsabile della formazione e dell'espressione di un giudizio sul bilancio redatto dalla direzione e che la revisione contabile non solleva delle rispettive responsabilità né la direzione né i responsabili delle attività di governance. Spesso le responsabilità sono incluse nella lettera di incarico o in altre forme idonee di accordi scritti che riportano i termini concordati per l'incarico²⁵. In alcune occasioni però le leggi o i regolamenti possono richiedere ai responsabili di concordare i termini dell'incarico con il revisore. In caso contrario, il revisore deve fornire una copia della lettera d'incarico o un accordo scritto in modo da comunicare la sua responsabilità di svolgere la revisione in conformità ai principi di revisione e gli aspetti particolari richiesti da leggi o regolamenti come, ad esempio, quelli derivanti da un organismo contabile professionale nazionale. Inoltre, possono essere richieste delle comunicazioni più ampie ai responsabili per gli aspetti che potrebbero emergere nella prestazione di servizi diversi dalla revisione;
- la portata e la tempistica pianificata per la revisione contabile. Il revisore deve comunicare ai responsabili dell'attività di governance una descrizione generale della portata e della tempistica in modo da poter assistere i responsabili a

²⁵ I termini concordati dell'incarico di revisione devono essere riportati in una lettera di incarico o in un'altra forma idonea di accordo scritto e devono includere: l'obiettivo e la portata della revisione, le responsabilità del revisore, le responsabilità della direzione e il riferimento alla forma ed al contenuto previsto per le relazioni. Paragrafo 10 ISA 210.

comprendere le conseguenze del lavoro di revisione e al revisore l'impresa ed il contesto in cui opera. La comunicazione di questi due aspetti svolge un ruolo importante per non compromettere l'efficacia della revisione stessa, in particolar modo quando tutti i responsabili sono coinvolti nella gestione. Ad esempio, la comunicazione della natura e della tempistica delle procedure di dettaglio può ridurre l'efficacia di tali procedure rendendole prevedibili;

- i risultati significativi emersi dalla revisione contabile, ossia:
 - il punto di vista del revisore in merito ad aspetti qualitativi significativi delle prassi contabili adottate dall'impresa, compresi i principi contabili, le stime contabili e l'informativa di bilancio. Inoltre, le leggi o i quadri normativi possono richiedere di far riferimento a "stime contabili critiche" o a "pratiche e principi contabili critici" per fornire informazioni aggiuntive sulle valutazioni più difficili, soggettive o complesse effettuate dalla direzione nel redigere il bilancio. Una comunicazione aperta e costruttiva sugli aspetti qualitativi significativi delle prassi contabili può includere anche dei commenti sull'accettabilità delle prassi contabili significative;
 - le eventuali difficoltà significative incontrate nel corso della revisione contabile come i ritardi da parte della direzione, la sua riluttanza a fornire le informazioni necessarie al revisore oppure le limitazioni imposte ai revisori da parte della direzione;

- gli aspetti significativi emersi nel corso della revisione contabile discussi o oggetto di corrispondenza con la direzione quali gli eventi significativi verificatisi nel corso dell'esercizio oppure quelli in cui c'è stato disaccordo con la direzione²⁶;
- gli eventuali altri aspetti significativi emersi durante la revisione contabile che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono rilevanti come gli eventi inattesi e i cambiamenti nelle condizioni di mercato;
- gli elementi riferiti all'indipendenza dato che il revisore è tenuto ad osservare i principi in materia di etica e d'indipendenza²⁷. I rapporti, gli altri aspetti e le misure di salvaguardia da comunicare variano a seconda delle circostanze dell'incarico ma, di norma, riguardano le minacce all'indipendenza, le misure di salvaguardia create dalla professione o dalla legislazione e le misure interne all'impresa. Le norme in materia di etica e indipendenza possono anche specificare particolari comunicazioni ai responsabili nei casi in cui siano state identificate violazioni dei principi d'indipendenza²⁸.

Il revisore perciò deve stabilire le basi per una comunicazione chiara ed efficace riguardo la forma, la tempistica ed il contenuto generale. Prima di comunicare gli aspetti ai responsabili delle attività di governance, il revisore può discuterli con la

²⁶ Tranne nei casi in cui tutti i responsabili siano coinvolti nella gestione dell'impresa.

²⁷ ISA 200 paragrafo 14

²⁸ Il *Code of Ethics for Professional Accountants* (codice IESBA) richiede al revisore di comunicare ai responsabili per iscritto eventuali violazioni e le azioni da intraprendere.

direzione, a meno che non sia inappropriato come la discussione di aspetti relativi alla competenza o all'integrazione della stessa. Una comunicazione efficace può richiedere presentazioni strutturate e relazioni scritte per le comunicazioni di maggior rilevanza, come la segnalazione di una frode, ma anche comunicazioni meno strutturate, come le discussioni. Se gli aspetti richiesti vengono comunicati verbalmente, il revisore dovrà includerli nelle carte di lavoro indicando quando e a chi sono stati comunicati; invece, se gli aspetti sono stati comunicati per iscritto, il revisore dovrà conservarne una copia.

Per quanto riguarda la tempistica il revisore deve comunicare tempestivamente con i responsabili nel corso di tutta la revisione contribuendo ad instaurare un proficuo dialogo reciproco. Non c'è un tempo specifico previsto ma tutto dipende dal giudizio professionale del revisore, infatti, se giudica un fatto rilevato come importante deve comunicarlo il prima possibile, altrimenti può temporeggiare. Inoltre, attraverso le osservazioni derivanti dalle procedure di revisione, il revisore deve valutare se la comunicazione reciproca è stata adeguata ai fini della revisione contabile. In caso contrario, il revisore può:

- esprimere un giudizio con modifica;
- ottenere un parere legale circa le conseguenze di linee di condotta diverse;
- comunicare con un'autorità di governance di grado più elevato;
- recedere dall'incarico, ove sia possibile.

2.2 – ISA 265

Questo principio di revisione tratta della responsabilità del revisore di comunicare in modo appropriato ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione le carenze nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Si ha una carenza nel controllo interno o quando un controllo esiste ma non consente di prevenire, identificare e correggere tempestivamente errori in bilancio, o quando non esiste un controllo. La carenza diventa poi significativa quando singolarmente o in combinazione è sufficientemente importante da dover essere portate all'attenzione dei responsabili. Nello stabilire se sono state identificate una o più carenze nel controllo interno, il revisore può discutere con la direzione in merito ai fatti rilevanti che risultano dal lavoro svolto. Tale discussione offre al revisore l'opportunità di avvertire tempestivamente la direzione circa l'esistenza di carenze di cui non era a conoscenza. In alcune circostanze, quando ad esempio i risultati sembrano mettere in discussione l'integrità o la competenza della direzione²⁹, non è più appropriato che il revisore ne discuta direttamente con essa.

La significatività di una carenza dipende non solo dal fatto che si sia realmente verificato un errore, ma anche dalla probabilità che un errore possa verificarsi e dalla sua potenziale entità. Pertanto, le carenze significative possono esistere anche se il revisore non ha identificato errori nel corso del suo lavoro. Un altro aspetto da

²⁹ Ad esempio, vengono identificati elementi che indicano una frode o il mancato rispetto intenzionale da parte della direzione di leggi e regolamenti.

considerare è il fatto che una carenza potrebbe di per sé non essere sufficientemente importante, tuttavia, una combinazione di carenze relative allo stesso saldo contabile o componente del controllo interno può far aumentare i rischi di un errore e quindi di generare una carenza significativa in un futuro.

Le carenze significative vanno comunicate per iscritto ai responsabili e, nello stabile quando emettere la comunicazione scritta, il revisore considera se la ricezione sia un fattore importante per permettere ai responsabili delle attività di governance di assolvere le proprie responsabilità. Indipendentemente dalla tempistica della comunicazione scritta, il revisore può comunicare verbalmente in primo luogo alla direzione e, se appropriato, ai responsabili per aiutarli a porre in essere azioni correttive atte a ridurre al minimo i rischi di errori significativi. Può anche verificarsi la circostanza in cui la direzione e i responsabili siano già a conoscenza delle carenze e abbiano deciso di non porre rimedio per ragioni di costo o per altre considerazioni. In questo caso, la responsabilità di valutare i costi e i benefici derivanti dalle azioni correttive ricade sui sopracitati soggetti.

Le comunicazioni dirette alla direzione devono essere rivolte ad un livello appropriato che è quello che ha sia la responsabilità, sia il potere di valutare le carenze che il potere di prendere le azioni correttive. Nel caso di carenze significative probabilmente il livello adatto è rappresentato dall'amministratore delegato, mentre per le altre può essere rappresentato dalla direzione operativa. In quest'ultima categoria possono esserci anche carenze che non sono significative,

ma comunque sufficientemente importanti da informare la direzione. La determinazione di quelle che meritano l'attenzione della direzione è materia del giudizio professionale del revisore che valuta la natura del rischio, la rilevanza del potenziale errore da esso prodotto, la possibilità che ne produca altri e la probabilità che si verifichi realmente³⁰.

Infine, per quanto riguarda il contenuto delle comunicazioni scritte sulle carenze significative, il revisore deve inserire:

- una descrizione delle carenze riscontrate ed una spiegazione dei potenziali effetti senza però quantificarli. Ai fini della comunicazione, le carenze significative possono essere raggruppate in base alla rilevanza della comunicazione e il relativo comportamento da adottare come risulta dalla tabella sottostante (Tab. 2);

31

Rilevanza della comunicazione	Comportamento da adottare
BASSA	Il revisore fa un'annotazione sulle carte di lavoro perché l'errore riscontrato non è significativo ma lo potrebbe diventare potenzialmente in futuro.
MEDIA	Il revisore, oltre all'annotazione sulle carte di lavoro, deve fare una comunicazione agli organi di governance ad un livello appropriato.
ALTA	Il revisore, oltre all'annotazione sulle carte di lavoro e alla comunicazione agli organi di governance, deve annotarlo sulla relazione di revisione.

Tab. 2

³⁰ BAUER R. “*La revisione legale dopo la riforma*”, Maggioli Editore, 2010, III° edizione.

³¹ Dal materiale didattico del corso di “Revisione Aziendale” del professor Giuliani M.

- sufficienti informazioni per permettere ai responsabili delle attività di governance e alla direzione di comprendere il contesto della comunicazione. In particolare, il revisore deve chiarire che lo scopo della revisione era quello di esprimere un giudizio sul bilancio e che gli aspetti riportati sono limitati a quelle carenze individuate nel corso del suo lavoro e che ritiene sufficientemente importanti da meritare l'attenzione della direzione o dei responsabili;

CAPITOLO 3:IL REVISORE E IL COLLEGIO SINDACALE

3.1 – L'ATTIVITÀ DI REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO

Il controllo contabile nelle società non quotate può essere attribuito, ricorrendone le condizioni richieste dal Codice civile, ai seguenti soggetti:

- società di revisione
- revisore unico
- collegio sindacale

Focalizzando l'attenzione su quest'ultimo soggetto, l'articolo 2403 c.c. afferma che *vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società. Esercita inoltre il controllo*

contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma. Secondo l'articolo il controllo contabile viene attribuito al collegio se³²:

- viene attribuito direttamente dallo statuto
 - la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
 - il collegio è interamente formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro
- Diversamente, la prassi internazionale, nonché gli stessi principi nazionali e internazionali di revisione sono stati elaborati facendo riferimento al revisore unico, che può avvalersi di strutture complesse in modo da assicurare che il responsabile della revisione legale sia un solo soggetto. Questo contesto fa sì che i metodi ed i comportamenti previsti dai principi di revisione³³ vengano applicati al collegio tenendo conto delle peculiarità di un organo plenario. Infatti, pur continuando ad essere applicato la propria disciplina, relativamente allo svolgimento dell'attività di revisione si applicano le norme del decreto legislativo 39/2010, comprese le disposizioni relative all'indipendenza.

Le modalità di svolgimento dell'attività di revisione muovono dal presupposto che nel collegio sindacale le duplici funzioni, di vigilanza (*ex artt. 2403 e ss.*) e di revisione (*ex d.lgs. 39/2010*) rimangono distinte, ma vanno coordinate fra di loro, realizzando una maggiore efficienza operativa. Nello svolgimento delle diverse fasi

³² BAVA F. “*Il controllo legale dei conti: collegio sindacale e società di revisione*”, Giuffrè Editori.

³³ Il collegio sindacale deve indicare i principi di revisione osservati nella lettera di incarico o in un'altra forma di accordo scritto che identifichi i termini dell'incarico e nella relazione di revisione.

del processo di revisione legale, infatti, il collegio utilizza anche le conoscenze che derivano dallo svolgimento della vigilanza concomitante alla gestione. In questo senso esso si colloca in una posizione privilegiata, rispetto al revisore esterno, nell'esecuzione del processo di revisione. Da un lato, i frequenti contatti tra i sindaci e gli altri organi sociali, oltre che i rilevanti poteri ispettivi e di reazione attribuiti dalla legge al collegio sindacale, offrono l'opportunità di correggere tempestivamente gli errori e di intervenire preventivamente sulle aree di rischio che possono essere migliorate; dall'altro, gli elementi probativi raccolti nel corso della revisione legale possono indirizzare la vigilanza sindacale sulle aree maggiormente meritevoli di attenzione. Lo svolgimento dell'attività di vigilanza in capo al collegio consente di massimizzare le sinergie tra le funzioni che vengono svolte. In particolare, si osserva che³⁴:

- la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto offre al collegio sindacale un controllo diretto e privilegiato in merito alla conformità delle leggi ed ai regolamenti, nonché per la valutazione del rischio di errori significativi in bilancio dovuti a frode;
- la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione consente una tempestiva conoscenza di eventuali criticità connesse alle scelte gestionali, con particolare riguardo, alla continuità aziendale;

³⁴ CNDCEC "*Linee guida per l'organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti*".

- la vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto amministrativo-contabile e organizzativo adottato dalla società consente di valutare in modo più efficace il rischio di errori significativi in bilancio;
- la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo ed alle assemblee dei soci consente di conoscere le strategie dell'impresa nel momento in cui sono decise ed i fatti gestionali rilevanti nel momento in cui si determinano.

Inoltre, la duplice funzione svolta dal collegio consente un'attività di analisi e di valutazione sistematica, dato che è tenuto a vigilare anche sul processo decisionale e identificare sul nascere i rischi a cui la direzione sottopone l'impresa. Il processo di revisione svolto dal collegio sindacale ha, inoltre, dinamiche di continuo adattamento all'evoluzione dell'organizzazione aziendale e all'approfondimento della conoscenza che il sindaco ha della medesima.

3.2 – I FLUSSI INFORMATIVI TRA IL COLLEGIO SINDACALE E IL REVISORE LEGALE

Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, il collegio sindacale scambia periodicamente³⁵ dati e informazioni con il revisore legale (Fig. 4).

36




Fig. 4

Nell’ambito del monitoraggio sulla revisione legale, per analizzare l’impatto metodologico adottato dal revisore e gli esiti dell’attività di revisione, il collegio acquisisce dati e informazioni che sono ritenuti rilevanti, opportuni o utili per lo

³⁵ Il collegio dovrebbe incontrare il soggetto incaricato del controllo contabile con periodicità almeno trimestrale.

³⁶ ODCEC ROMA, presentazione del 4 dicembre 2018 della dottoressa De Romanis G., “Rapporti tra il collegio sindacale e revisore.

svolgimento dell'attività di vigilanza e che derivano dalle verifiche del soggetto incaricato del controllo contabile³⁷. In particolare, riguardano³⁸:

- la generale portata e pianificazione della revisione;
- l'esecuzione del lavoro del revisore;
- i risultati significativi emersi dalla revisione legale.

Inoltre, in quanto comitato per il controllo interno, riceve dal revisore legale:

- le comunicazioni alla direzione contenenti osservazioni, commenti e raccomandazioni (cd. lettere di suggerimenti);
- le relazioni di revisione legale sul bilancio d'esercizio e, se redatto, sul bilancio consolidato³⁹.

Pur non sussistendo una prescrizione legale, ogni incontro è oggetto di verbalizzazione nella quale vengono sintetizzati i principali aspetti emersi dallo scambio di informazioni. Il collegio sindacale e il revisore o la società di revisione segnalano reciprocamente con tempestività eventuali informazioni di cui venissero a conoscenza durante la propria attività e che possano comportare gravi violazioni normative, rilevanti carenze nel sistema di controllo e minacce o dubbi significativi per la continuità aziendale. Le informazioni acquisite, le richieste formulate e le

³⁷ BAVA F., *“Il controllo legale dei conti: collegio sindacale e società di revisione”*, Giuffrè Editori.

³⁸ CNDCEC, norma di comportamento Q.5.3 – Scambio di informazioni con il revisore o la società di revisione legale.

³⁹ È opportuno che tali relazioni siano comunicate al collegio in tempo utili a consentire l'espressione di un consapevole giudizio, ai fini dell'elaborazione della relazione all'assemblea dei soci.

risposte, anche se negative, vengono verbalizzate e trascritte nel libro delle adunanze, delle deliberazioni del collegio sindacale e formalizzate all'interno delle carte di lavoro del revisore. In particolare, nel verbale si evidenziano:

- i dati e le informazioni ricevuti dal revisore legale o dalla società di revisione;
- i dati e le informazioni comunicati al revisore legale o alla società di revisione;
- i dati e le informazioni specificatamente richiesti al revisore legale o alla società di revisione in merito all'attività da questi svolta ma non comunicati;
- la mancata comunicazione di dati o informazioni richiesti alla società da parte del revisore legale o della società di revisione.

Da questo si desume che, nello svolgimento delle proprie attività, il collegio non può esimersi dall'instaurare un flusso continuo con il revisore in relazione al:

- sistema di controllo interno e la struttura organizzativa;
- sistema amministrativo-contabile e il suo funzionamento;
- bilancio d'esercizio e continuità aziendale;
- tutti quegli elementi di natura contabile che possono costituire indizi di un comportamento illegittimo o comunque anomali della società, o che siano, secondo il giudizio professionale del revisore, significativi.

Infine, per quanto riguarda l'effettiva organizzazione degli incontri, il collegio e il revisore devono cercare di calendarizzarli in vari momenti del processo di revisione, come:

- nel corso della pianificazione del lavoro di revisione in cui è consigliabile stabile e condividere per tempo un'agenda degli argomenti da trattare nelle singole verifiche;
- prima della fase conclusiva della revisione;
- al completamento del lavoro di revisione;
- all'emissione della relazione;

In conclusione, si può affermare che il collegio sindacale ha rapporti, diretti e autonomi, con il revisore legale o con la società di revisione legale. Inoltre, l'articolo 19 del d.lgs. 39/2010 ha rafforzato il ruolo del collegio in relazione al monitoraggio sull'attività del revisore legale e incentivato perciò gli scambi di informazioni con quest'ultimo.

CONCLUSIONI

L'attività di revisione è diventata nel corso del tempo uno dei pilastri per il buon funzionamento dell'attività d'impresa e per la creazione di un rapporto fiduciario con il mercato e soprattutto con i portatori d'interesse. Seppur sia un'attività supportata da principi nazionali e internazionali, resta comunque un'attività molto complessa e rischiosa che richiede soggetti competenti e in continuo aggiornamento professionale. La revisione ha guadagnato la sua importanza a seguito dei molteplici cambiamenti assunti dalla normativa, infatti, si è passati da una base volontaria del 1939 fino ad arrivare al decreto 39 del 2010 con cui sono stati definiti tutti i principi che il revisore deve rispettare per lo svolgimento dell'incarico. Oltre a livello nazionale, la normativa assume poi carattere internazionale in modo da rendere la revisione omogenea in tutti i paesi che ne usufruiscono.

La figura del revisore nel contesto aziendale è diventata sinonimo di trasparenza dei fatti societari e d'indipendenza dato che si colloca all'esterno dell'organigramma. Un'attenzione particolare va alle norme sull'indipendenza del revisore le quali mirano a evitare che il soggetto incaricato possa essere minacciato da eventi che compromettono il suo lavoro a fronte di scandali finanziari come quello statunitense della Lehman Brother oppure quello italiani della Parmalat ed evitare una crescente familiarità tra il soggetto incaricato e l'ente revisionato costituendo una garanzia per gli investitori.

All'interno della disciplina hanno giocato un ruolo essenziale i principi di revisione, detti ISA, che dettano le linee guida per il soggetto incaricato della revisione. Nella trattazione sono presenti gli ISA 260 e 265 che disciplinano i comportamenti e le azioni che il soggetto deve avere nei confronti della direzione e, in modo particolare, le comunicazioni che devono essere sostenute tra i due soggetti in caso di carenze significative.

Infine, bisogna ricordare che la riforma societaria ha innovato profondamente il ruolo dei professionisti incaricati del controllo contabile. L'obiettivo è stato quello di introdurre una separazione tra il soggetto incaricato del controllo contabile ed il soggetto incaricato della vigilanza sull'amministrazione. Nelle maggiori società si è venuta a creare una situazione in cui il collegio sindacale aveva il controllo sull'amministrazione, mentre la revisione viene affidata ad una società o ad un singolo individuo. Nonostante ciò il revisore e il collegio sindacale, attraverso continui scambi d'informazioni, intrattengono rapporti diretti in modo che le diverse mansioni rendano possibile un controllo efficace ed efficiente sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società.

BIBLIOGRAFIA

BAUER R. “La revisione legale dopo la riforma: le novità del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010”, Maggioli, terza edizione.

BAVA. F “Il controllo legale dei conti: collegio sindacale e società di revisione”, Giuffrè Editori, 2005.

BAVA F. “Revisione del bilancio: dalla pianificazione alla revisione delle voci del bilancio con gli Isa Italia”, Giuffrè Editori, 2016.

MARCHI L. “Revisione aziendale e sistemi di controllo interno”, Giuffrè Francis Lefebvre, quarta edizione, 2019.

SITOGRAFIA

www.cndcec.it

www.consob.it

www.fiscomania.com

www.ifac.org

www.leggioggi.it

www.odcec.mi.it

www.revisionelegale.mef.gov.it

RINGRAZIAMENTI

A conclusione di questo elaborato è doveroso porre i miei più sentiti ringraziamenti alle persone che ho avuto modo di conoscere e che mi hanno aiutato a crescere sia dal punto di vista professionale che umano.

In primis, un ringraziamento speciale va al professore Marco Giuliani, per la sua disponibilità come relatore e per le conoscenze trasmesse durante le sue lezioni.

Ai miei genitori, che mi hanno sostenuta sia economicamente che emotivamente e che mi hanno permesso di percorrere e concludere questo percorso. A Giacomo, che tra un *“e allora sto 30?!”* e *“dai l'importante è passarlo”* è riuscito a sostenermi e ad incoraggiarmi ad ogni esame. A nonna Giuliana e nonno Fausto, che non vedevano l'ora che tornassi a casa per sapere com'era andato un esame. A nonna Dina e nonno Nello, che oggi non possono essere qui con me a festeggiare, ma che spero mi guardino da lassù e siano orgogliosi di me. Infine, a mia cugina Silvia e alla peste di Davide per i momenti di spensieratezza tra un'ora di studio e l'altra.

Voglio ringraziare una persona unica e speciale, Matteo, per avermi supportato e sopportato durante le sessioni d'esame e per avermi tranquillizzato quando l'ansia prendeva il sopravvento. Grazie perché ci sei sempre stato.

Un grazie di cuore va a Valentina e Samantha, con cui ho condiviso l'intero percorso universitario e, soprattutto, l'appartamento dove abbiamo festeggiato i nostri traguardi e supportate quando questi tardavano ad arrivare.

Un ringraziamento particolare va alle mie *pazzeske*, Lisa, Valeria e Jessica, siete state e sarete sempre fonte di energia nei momenti belli e di forza nei momenti brutti. Grazie di essermi state accanto e di credere in me.

A Francesca, per aver condiviso con me ore e ore di studio in biblioteca e per esserci sempre anche se il nostro percorso formativo si è diviso.

Infine, vorrei dedicare questo piccolo traguardo a me stessa, o meglio alla mia forza di volontà perché è grazie a lei che sono riuscita ad andare avanti quando pensavo di non farcela.